



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL' IMPOSTA
COMUNALE
SUGLI IMMOBILI**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Soggetto Passivo.....»	3
Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree	» 3-4
Art. 4 – Aree divenute inedificabili	»5
Art. 5 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	» 5
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	» 5

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 - Abitazione principale	» 6
Art. 8 - Riduzioni di imposta	» 7
Art. 9 - Esenzioni	» 7

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10 - Denunce e comunicazioni	» 8
Art. 11 - Versamenti	» 8
Art. 12 – Accertamenti.....»	9
Art. 13 - Attività di controllo	» 9
Art. 14 – Accertamento con adesione	» 9
Art. 15 - Procedimento per l'accertamento con adesione	» 9-10
Art. 16 – Definizione dell'accertamento con adesione	» 10
Art. 17 – Atto di accertamento con adesione	» 10
Art. 18 – Adempimenti successivi	» 11
Art. 19 – Perfezionamento della definizione	» 11
Art. 20 – Sanzioni ed interessi	» 11-12
Art. 21 - Ritardati ed omessi versamenti – ravvedimento operoso.....»	12
Art. 22 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni	» 12-13
Art. 23 - Irrogazione immediata delle sanzioni.....»	13
Art. 24 - Rimborsi	» 13
Art. 25 - Contenzioso	» 13

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme di rinvio	» 14
Art. 27 - Entrata in vigore e disciplina transitoria	» 14

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel *COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO*, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

Art. 2 Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art.3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo d'imposta deve essere considerato il locatario, con decorrenza 1° gennaio successivo alla stipulazione del contratto.

Art. 3 Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area edificabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

E' considerato comunque terreno agricolo l'area edificabile quando la stessa è posseduta e condotta da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, indipendentemente dalla percentuale di possesso dell'immobile di questi ultimi, o agli stessi locata o concessa in comodato gratuito in epoca anteriore al mutamento di destinazione urbanistica dell'area da agricola ad edificabile e sulla quale persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali. In deroga al limite temporale indicato all'art. 10 co. 2 del presente regolamento la

locazione o la concessione in comodato a titolo gratuito dell'area a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza dell'agevolazione in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o, se antecedente, dal momento in cui è avvenuta la concessione a tale titolo dell'immobile.

2. Tale agevolazione non trova applicazione nel caso in cui l'area sia stata concessa in locazione o comodato gratuito a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali successivamente al mutamento di destinazione urbanistica di quest'ultima.

Nel caso in cui la cessione, ancorché successiva al predetto mutamento di destinazione urbanistica, sia stata fatta al coniuge, dal padre al figlio o viceversa, sempre che questi ultimi rivestano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, l'imposta, calcolata sul valore di mercato dell'area edificabile oggetto della cessione, è ridotta del 50% .

L'agevolazione troverà applicazione solo ed esclusivamente nell'ipotesi di contratto registrato o, comunque, in presenza di idonea documentazione atta a comprovare la concessione in locazione o comodato del terreno e fino alla scadenza naturale dello stesso e verrà automaticamente meno nel caso di rinnovo o proroga di quest'ultimo e, in ogni caso, qualora venga presentata a qualsiasi titolo istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzo edificatorio del terreno. Qualora il contratto non abbia una data di scadenza l'interessato potrà avvalersi dell'agevolazione in oggetto per un periodo non superiore a cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto medesimo.

3. La condizione del soggetto quale coltivatore diretto deve risultare dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 9/63 ed è soggetta al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia ai sensi della vigente normativa di legge.

4. E' imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento C.E. n° 1257/1999 del Consiglio del 17.5.1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di Socio di Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Se trattasi di società devono sussistere, le ulteriori seguenti condizioni:

- nel caso di società di persone almeno un socio deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
- nel caso di società di capitali o cooperative almeno un amministratore, che sia anche un socio per le società cooperative, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
- l'oggetto esclusivo della società deve consistere in una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 99/2004 e s.m.i.

5. Le agevolazioni e riduzioni di cui all'art. 9 D.Lgs 504/92 spettano in misura integrale, indipendentemente dalla percentuale di possesso, solo ed esclusivamente al soggetto passivo che riveste la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale come sopra definita.

6. E' considerata pertinenza dell'abitazione l'area edificabile che possieda tutti i seguenti requisiti, comprovati, salvo che la stessa abbia una superficie non superiore a 500 mq, da perizia redatta da tecnico abilitato:

- a) sia effettivamente asservita all'immobile ad uso di giardino, orto e comunque destinata oggettivamente ad effettivo uso dell'abitazione,
- b) che non abbia i requisiti oggettivi per edificare una nuova struttura,
- c) che non disti piu' di 30 metri dall'abitazione principale, che costituisca un unico corpo con la medesima e sia delimitata da una recinzione, o comunque da una barriera architettonica, atta ad individuare oggettivamente la pertinenzialita' dell'area;

7. **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attivita' connesse.

Art. 4

Aree divenute inedificabili.

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovra' essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro 6 mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 5

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

2. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089 e successive modificazioni e D.Lgs 42/2004, la base imponibile e' costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale rivalutata determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale e' sito il fabbricato. Se il fabbricato e' di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani e' determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 18

3. Per i fabbricati classificati del gruppo D, interamente posseduti da imprese e ai quali non sia stata ancora attribuita la rendita catastale, l'imposta si calcola sul valore desunto dalle scritture contabili di bilancio al lordo delle quote di ammortamento applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 5 comma 3 D.Lgs 504/92. Dal momento in cui a tali fabbricati viene formalmente attribuita la rendita catastale l'imposta si determina sulla base di quest'ultima come disposto dall'art. 5 comma 2 D.Lgs 504/92.

Art. 6

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro il termine previsto dalle norme di legge per l'approvazione del relativo bilancio di previsione .

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 7 Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.C. locato con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti in linea retta, a condizione che questi siano ivi residenti;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che dimora abitualmente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come sopra individuate, sono applicabili rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta:** non inferiore al 4 per mille, se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437 convertito in L. 24-10-1996, n. 556;
- **detrazione d'imposta:** l'ammontare della detrazione è deliberata ai sensi del precedente art. 6 e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti questa spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, fermo restando che con riferimento ad ogni fabbricato oggetto dell'imposta la detrazione potrà applicarsi una sola volta e per un ammontare complessivo non superiore a quello deliberato dalla Giunta Comunale. Nel caso in cui sia oggettivamente impossibile o estremamente difficile determinare con ragionevole certezza le diverse quote di utilizzo dell'immobile, la detrazione spetterà a ciascuno dei soggetti interessati in ragione della quota di possesso.

3. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

4. agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (C/2,C/6,C/7), ancorché iscritte distintamente in catasto, purché oggettivamente funzionali al medesimo fabbricato.

6. Ciascun contribuente potrà avvalersi del beneficio della detrazione per l'abitazione principale per non più di una volta per ogni anno oggetto d'imposta indipendentemente dal numero dei fabbricati relativamente ai quali questi dovrà pagare il tributo, soggetti ad un'aliquota ridotta in quanto destinati ad abitazione principale o a questa assimilati ai sensi del presente articolo.

7. nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. d) del presente articolo non potranno avvalersi del beneficio della detrazione di imposta, ma solo di quello relativo all'applicazione dell'aliquota ridotta, i seguenti soggetti:

coloro che ai sensi della vigente normativa di legge e/o del presente regolamento sono esentati dal pagamento dell'ICI relativamente all'abitazione principale (a titolo meramente esemplificativo i possessori di fabbricati rurali destinato ad uso abitativo).

Art. 8 **Riduzioni d'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50% dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare, a tali fini, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili in cui il mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli stessi.

2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della domanda con allegata perizia o della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

Il beneficio verrà meno quando il fabbricato sia dichiarato agibile o abitabile o, se antecedente, nel momento in cui questo venga effettivamente utilizzato.

Negli immobili dichiarati inagibili o inabitabili non potrà essere mantenuta la residenza anagrafica.

3. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati valutati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino fatiscenti e in oggettive condizioni di degrado.

4. Il comune può altresì stabilire aliquota agevolate, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

In applicazione dell'art. 5 comma 1 del presente regolamento i valori venali di mercato relativi alle aree edificabili che non presentano oggettivamente condizioni che permettano la realizzazione sulle stesse di nuovi fabbricati, comprovate da perizia redatta da tecnico abilitato, vengono determinati in misura pari al 70% rispetto ai valori delle altre aree aventi la stessa destinazione urbanistica, ubicate in zone omogenee e che non presentano tali caratteristiche di inedificabilità. Sempre in applicazione del sopra richiamato art. 5 comma 1 si dispone quanto segue:

- i valori venali di mercato relativi ai terreni edificabili siti nelle zone PZ vengono determinati in misura pari al 60% rispetto a quelli delle altre aree site nella stessa Zona di Piano Regolatore;
- nelle aree in cui l'edificabilità è obbligatoriamente subordinata alla predisposizione di un Piano Esecutivo Convenzionato, nel caso in cui questo non sia stato ancora formalmente approvato, i valori venali di mercato di queste ultime vengono determinati in misura pari al 60% rispetto a quelli delle altre aree site nella stessa Zona di Piano Regolatore non gravate da tale vincolo;

5. l'imposta è ridotta del 20% a favore di coloro che eseguono interventi di manutenzione straordinaria relativa agli edifici ubicati nelle zone A e B1 del vigente P.R.G.C. e finalizzati al rifacimento delle facciate prospicienti le vie pubbliche e consistenti in rifacimento nell'intonaco, tinteggiatura e relative finiture conformi alle tipologie previste nelle zone urbanistiche indicate ai sensi delle vigenti norme di attuazione del P.R.G.C.

Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, l'imposta è ulteriormente ridotta del 20% a favore di coloro che eseguono interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad

ottenere l'agibilità e/o l'abitabilità relativa agli edifici che non possiedono tali caratteristiche.

Il contribuente potrà avvalersi delle agevolazioni in argomento solo al momento dell'ultimazione e dell'eventuale collaudo dei relativi lavori e per un periodo pari a due anni d'imposta se questi ultimi avranno avuto durata superiore ad un anno solare o per un solo anno d'imposta nel caso in cui i predetti lavori avranno avuto durata pari o inferiore.

Art. 9 Esenzioni

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 10 Denunce e comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si conferma la soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/92.

2. Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, ivi comprese le ipotesi di cui all'art. 7 comma 1 lettere a), b), c), d), e) del presente regolamento, indicando tutti i riferimenti catastali atti ad identificare con certezza il relativo immobile. La comunicazione, da effettuarsi entro il 31 ottobre dell'anno successivo in cui è avvenuta la variazione, può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile e può essere effettuata sui modelli predisposti dal Comune o utilizzando gli appositi modelli ministeriali. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione è punita con la sanzione di € 105,00, fatti salvi i diritti acquisiti dal contribuente tramite un corretto comportamento concludente da cui si evinca la sua buona fede mediante il quale abbia sostanzialmente assolto al presente obbligo.

3. Con la soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione viene meno la disciplina sanzionatoria relativa alla liquidazione del tributo di cui all'art. 11 co. 1 D.Lgs 504/92 e ogni atto di imposizione viene assorbito dall'avviso di accertamento disciplinato all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 11 Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta; oppure quando il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso e nei casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

2. L'imposta dovuta potrà essere versata secondo le seguenti modalità:

- a) mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione;
- b) su apposito conto corrente postale intestato al Tesoriere del Comune;
- c) mediante versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
- d) mediante versamento tramite il sistema bancario;

3. L'Amministrazione Comunale, mediante apposito atto deliberativo adottato annualmente dalla Giunta Comunale, determinerà la forma di riscossione dell'imposta per l'anno di riferimento tra quelle sopra indicate, in osservanza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 12 Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 2000 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine di decadenza per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligazione tributaria.

2. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13
Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

2. La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 14
Accertamento con adesione.

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 15
Procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'immobile oggetto del tributo, della comunicazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, e in ogni caso in cui non sia stato inviato l'invito a comparire, il responsabile del servizio disporrà la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e

di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 16

Definizione dell'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 17

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio interessato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto del minimo edittale.

Art. 18

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 17 con le modalità di cui al precedente articolo 11.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Non è richiesta la prestazione di garanzia per importi complessivi inferiori ad € 5.000,00. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il

contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

3. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

Art. 19

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto dal contribuente ai sensi del precedente articolo 18.

CAPO III

SANZIONI - RAVVEDIMENTO.

ART. 20

Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione si applica la sanzione amministrativa di € 105,00.. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di € 51,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
2. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
3. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura di legge a decorrere dal primo semestre compiuto.

Art. 21

Ritardati ed omessi versamenti – Ravvedimento operoso.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Nel caso in cui il contribuente effettui il versamento di cui al comma 1 con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione è ridotta al 3,75% dell'importo non versato, se questo viene effettuato in un termine superiore a 30 giorni, ma entro un anno dalla prevista scadenza, la sanzione di cui sopra è pari al 6%.

Art. 22

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione. Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, possono entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
3. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 23

Irrogazione immediata delle sanzioni.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 22, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 24

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni

dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui il procedimento contenzioso si è concluso con decisione definitiva.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 25 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e s.m.i..

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 27 Entrata in vigore e disciplina transitoria.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

2. Per gli anni di imposta fino al 2004 compreso trova applicazione il relativo regolamento comunale approvato con delibera n° 5 adottata dal Consiglio Comunale in data 29.02.2000 e s.m.i.

3. In sede di interpretazione delle disposizioni del suddetto regolamento si chiarisce che in attuazione dell'art. 9 dello stesso, che prevede il venir meno dell'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10 comma 4 D.Lgs. 504/92 e la sua sostituzione con la presentazione della semplice comunicazione di variazione da parte del contribuente, viene meno a decorrere dall'anno di imposta 2000, in armonia con quanto già previsto per il corrente anno dall'art. 10 del presente regolamento, la disciplina della liquidazione del tributo di cui all'art. 11 comma 1 D.Lgs 504/92 e tutti gli atti di imposizione si concentrano nel solo avviso di accertamento che ai sensi dell'art. 11 co. 2 ultimo periodo D.Lgs 504/92 deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'obbligazione tributaria.